


N. 11/2012 REG.PROV.CAU.
N. 11/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11/2012, proposto da:

Giuseppe Antonio Todaro, rappresentato e difeso dall'avv.
Antoniofranco Todaro, con domicilio eletto presso Antoniofranco
Todaro in Roma, via Pinerolo N. 22;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Roma;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II
QUA n. 611/2012, resa tra le parti, concernente diniego rilascio
permesso di soggiorno.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2012 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti l'avvocato Todaro e l'avvocato dello Stato Urbani Neri;

Valutato il percorso di riscatto compiuto dall'appellante negli ultimi anni in un contesto che appare solido e credibile;

Ritenuto che:

- tali circostanze siano in questo caso giuridicamente rilevanti: in quanto si uniscono ai rapporti familiari con la figlia nata in Italia, situazione questa considerata dalla Sezione assimilabile – a determinate condizioni - al ricongiungimento familiare, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 5, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs. n. 286/1998; e in quanto esse entrano a qualificare i legami familiari e sociali dello straniero e la durata del suo soggiorno, quali parametri che la medesima norma soprarichiamata prescrive di valutare ogni volta che ci si trovi di fronte a situazioni di ricongiungimento familiare o ad esse assimilabili;
- il percorso complessivamente compiuto dall'appellante anche in relazione ai suoi esiti più recenti possa giustificare una richiesta di riesame del provvedimento in precedenza adottato

dall'Amministrazione in relazione alla considerazione di nuovi elementi che possano consentire il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art.5, comma 5, primo periodo;

- tale percorso, in ogni caso, potrà essere considerato dal TAR, in sede di esame di merito, per i suoi possibili risvolti, sul piano della legittimità, in relazione all'adeguatezza delle motivazioni del provvedimento rispetto alla complessità della vicenda in oggetto;
- allo stato, nella comparazione degli interessi, debba essere valutata prevalente la considerazione del danno grave e irreparabile per l'appellante ai fini dell'accoglimento dell'istanza cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 4200/2012) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Botto, Presidente FF

Salvatore Cacace, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)